

OGGETTO: RICHIESTA PENSIONE DI VECCHIAIA

Il sottoscritto _____ Matricola _____

Codice fiscale. _____ cell _____

e-mail _____ Pec _____

P. Iva n. _____ attribuita nell'anno _____ anno chiusura _____ anno riapertura _____

CHIEDE

la liquidazione della pensione di VECCHIAIA

- REDDITUALE ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza**
requisiti:
- 70 anni di età e almeno 35 anni di anzianità contributiva
- VECCHIAIA ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza**
requisiti:
- 67 anni di età anagrafica e almeno 35 di anzianità contributiva
- VECCHIAIA ANTICIPATA ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Regolamento di Previdenza ed Assistenza**
requisiti:
- 60 anni di età anagrafica e almeno 40 di anzianità contributiva
- CONTRIBUTIVA ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza**
requisiti:
- 67 anni di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva
- CONTRIBUTIVA ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza**
- 70 anni di età e almeno 5 anni di anzianità contributiva.

A tal fine consapevole delle conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, dalla falsità negli atti e dall'uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. di non possedere ulteriore contribuzione non coincidente presso altre gestioni previdenziali ai fini del riconoscimento di trattamenti previdenziali in totalizzazione o in cumulo;
2. di rinunciare - pur possedendo ulteriore contribuzione presso altre gestioni previdenziali - a chiedere il riconoscimento di trattamenti previdenziali in totalizzazione o in cumulo optando esclusivamente per la pensione di vecchiaia a carico della Cassa;
3. di essere stato iscritto all'Albo dei Geometri di _____ dal _____ al _____ ;

NB: I PUNTI 4. E 5. DEVONO ESSERE COMPILATI SOLO IN CASO NON SIA GIA' STATA PRESENTATA LADICHIARAZIONE REDDITUALE

4. di aver prodotto nell'anno precedente a quello di maturazione del diritto a pensione (anno _____) un reddito professionale IRPEF di

€ _____,
(in cifre)

€ _____
(in lettere)

ed un volume di affari IVA di

€ _____,
(in cifre)

€ _____
(in lettere)

NB: IL PUNTO 5. DEVE ESSERE COMPILATO SOLO IN CASO DI CANCELLAZIONE DALLA CASSA

5. di aver prodotto nell'anno di maturazione del diritto a pensione (anno _____) un reddito professionale netto IRPEF di

€ _____,
(in cifre)

€ _____
(in lettere)

ed un volume di affari IVA di

€ _____,
(in cifre)

€ _____
(in lettere)

Il/la sottoscritto/a **AUTORIZZA:**

- a trattenere la contribuzione dell'anno corrente e dell'anno precedente dagli arretrati pensionistici maturati, come disposto dall'art. 17 del Regolamento sulla Contribuzione.**

Il/la sottoscritto/a – nella sola ipotesi di richiesta della pensione contributiva ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza (requisiti: 70 anni e almeno 5 anni di anzianità contributiva) **AUTORIZZA:**

- la liquidazione del trattamento pensionistico calcolato ai sensi del vigente Regolamento, sulle sole annualità di regolare iscrizione ed integrale contribuzione, trattenendo dagli arretrati pensionistici spettanti l'eventuale irregolarità contributiva.**

IL DICHIARANTE

Lì _____

NOTE ESPLICATIVE

DATI REDDITUALI E CONTRIBUZIONE

I dati reddituali richiesti debbono essere indicati solo nel caso in cui non sia ancora stata presentata *on line* la dichiarazione reddituale, fermo rimanendo l'obbligo per il pensionando di presentare in via telematica il modello stesso nei termini regolamentari.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione è necessario provvedere al pagamento dell'intera contribuzione dovuta per l'anno di pensionamento (anche in anticipo rispetto alle scadenze previste):

- contributi soggettivo ed integrativo minimi dell'anno di maturazione del diritto a pensione;
- eventuale eccedenza del contributo soggettivo dell'anno di maturazione del diritto a pensione;
- eventuale eccedenza del contributo integrativo dell'anno precedente a quello di maturazione del diritto a pensione.

Ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva necessaria per la maturazione del diritto a pensione, vengono conteggiate in misura intera soltanto le annualità per le quali è presente una ininterrotta iscrizione alla Cassa dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno stesso, mentre le iscrizioni inferiori ad un anno vengono conteggiate in ragione di mesi.

In caso di cancellazione dalla cassa - fermo rimanendo l'obbligo del versamento dell'intera contribuzione obbligatoria riferita all'anno di pensionamento - è dovuta anche l'autoliquidazione contributiva sull'IRPEF e sul volume d'affari prodotti nell'anno di cancellazione.

MODALITA' DI PAGAMENTO E DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

Il versamento della contribuzione dovuta deve essere effettuato utilizzando i servizi online presenti nell'area riservata nel portale dei pagamenti, attraverso la piattaforma di pagamento PAGOPA rispettando il termine indicato nel bollettino pena il pagamento di oneri accessori dovuti al ritardo.

In presenza dei requisiti richiesti, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e solo nel caso della pensione reddituale dal primo giorno del mese successivo all'evento (compimento età anagrafica o perfezionamento dell'anzianità contributiva).

In caso di morosità pendente relativa ad anni precedenti a quello di maturazione del diritto, l'interessato ha tempo 90 giorni per la regolarizzazione, decorrenti dalla notifica della quantificazione del dovuto.

In caso di pagamento rateizzato della contribuzione - con esclusione del solo anno di maturazione della pensione - o di rateizzazione degli oneri dovuti a titolo di riscatto, il debito residuo deve essere estinto anticipatamente prima della liquidazione del trattamento, pena lo slittamento della decorrenza al momento dell'ultimo pagamento. la rateizzazione contributiva attivata per l'anno di maturazione - salvo l'eventuale estinzione anticipata - comporta che il trattamento verrà liquidato al termine dell'ultimo pagamento senza condizionare la data di decorrenza.

Nell'ipotesi di pregressa contribuzione pagata parzialmente e ormai prescritta la domanda di regolarizzazione (art. 25 del Regolamento sulla Contribuzione) della parte mancante deve essere presentata contestualmente alla domanda di pensione.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

I dati sono raccolti e trattati con strumenti elettronici esclusivamente per comunicazioni che riguardano le finalità previdenziali e assistenziali, per fini connessi e strumentali all'esercizio della professione di geometra, per la gestione dei rapporti con gli associati e per ogni altra finalità derivante da obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dallo Statuto e dai Regolamenti adottati dalla Cassa, nonché da disposizioni di Autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo. Il trattamento è effettuato nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 recante il General Data Protection Regulation (GDPR). L'informativa completa è consultabile all'indirizzo web <http://www.cassageometri.it/privacy>.

PENSIONE DI VECCHIAIA REDDITUALE

(Art. 2 Regolamento di Previdenza ed Assistenza)

La pensione di vecchiaia retributiva può essere richiesta all'età di 70 anni, con almeno 35 anni di anzianità contributiva ed in presenza di regolarità contributiva per l'intero arco assicurativo fino al pensionamento. La decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti. Il calcolo pensionistico è reddituale per i primi 40 anni d'iscrizione e contributivo per le annualità eccedenti la quarantesima.

PENSIONE DI VECCHIAIA

(art. 3 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza)

La pensione di vecchiaia può essere richiesta all'età di 67 anni, con almeno 35 anni di anzianità contributiva ed in presenza di regolarità contributiva per l'intero arco assicurativo fino al pensionamento. La decorrenza del trattamento è dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza se perfezionati i requisiti richiesti. Il calcolo della pensione è misto e cioè il sistema è reddituale per le annualità sino al 31.12.2009 e contributivo (di cui alla legge n.335/95) per le annualità successive.

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

(art. 3, comma 3, del Regolamento di Previdenza ed Assistenza)

La pensione di vecchiaia anticipata può essere richiesta all'età di 60 anni, con almeno 40 anni di anzianità contributiva ed in presenza di regolarità contributiva per l'intero arco assicurativo fino al pensionamento. La decorrenza del trattamento è dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza se perfezionati i requisiti richiesti. Il calcolo della pensione è misto e cioè il sistema è reddituale per le annualità sino al 31.12.2009 e contributivo (di cui alla legge n.335/95) per le annualità successive. La quota reddituale è ridotta nella misura dell'1% per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica di 67 anni, con una riduzione minima pari al 12%. A partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2035 per le professioniste donne la quota reddituale è ridotta nella misura dello 0,5% per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica di 67 anni, con una riduzione minima pari al 6%.

In ogni caso l'importo di pensione come sopra determinato non potrà essere inferiore a quello risultante dall'applicazione del calcolo contributivo di cui all'art. 4 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza e comunque l'accesso al trattamento è consentito a condizione che la pensione come sopra determinata non risulti essere inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

PENSIONE CONTRIBUTIVA

(art. 4, del Regolamento di Previdenza ed Assistenza)

La pensione contributiva può essere richiesta all'**età di 67 anni e con almeno 20 anni** di anzianità contributiva. Condizione imprescindibile è che l'ammontare della pensione non deve essere inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, legge 335/95. Si prescinde da tali requisiti se in possesso di **70 anni con almeno 5 anni** di anzianità contributiva. La decorrenza del trattamento è dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza se perfezionati i requisiti richiesti.

La decorrenza dei trattamenti, nel caso in cui non siano perfezionati i requisiti di regolarità contributiva richiesti, si ancorerà al primo giorno del mese successivo alla regolarizzazione delle morosità.

Al raggiungimento dei 70 anni è possibile ottenere il trattamento in presenza di morosità, purché rispettata la regolarità per l'anzianità contributiva minima richiesta. Il trattamento verrà quindi calcolato sulle sole annualità integralmente versate e potrà essere ricalcolato in via definitiva una volta regolarizzata la morosità. La decorrenza della riliquidazione si ancorerà al primo giorno del mese successivo alla regolarizzazione.

Alla domanda di pensione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) **Modello DRA/Pens**
- b) **Modello AV/Istr.Pens**
- c) **Modello DF-RED ISTRUTTORIA**